

## ODCEC PISTOIA - IL GIOVEDÌ DEL CURATORE

Breve guida all'apposizione dei sigilli - art. 84 l.f.

Avv. Federico Guidi - ODCEC PISTOIA.

---

### La funzione della sigillazione.

La funzione della sigillazione dei beni caduti nel fallimento è di esteriorizzare il vincolo di destinazione dei beni del fallito al soddisfacimento delle ragioni dei creditori che consegue agli effetti della dichiarazione di fallimento; in tal senso si è detto, che l'apposizione dei sigilli avrebbe la funzione di adeguare la realtà dei fatti a quella giuridica (Ferrara, Satta).

Trattasi quindi di un passaggio strumentale della procedura fallimentare che la relazione accompagnatoria al d.lgs. 05/2006 indica come obbligatorio.

Storicamente quello dell'apposizione dei sigilli è stato costantemente visto come istituto diretto ad evitare la sottrazione, da parte del fallito o di terzi, dei beni da appendere alla massa prima della loro inventariazione, quindi con finalità di custodia e conservazione del compendio fallimentare.

### Organi a cui è demandata la sigillazione:

Il curatore deve sigillare i beni dell'impresa fallita salvo il caso in cui il tribunale nella sentenza di fallimento lo dispensi, riservando l'apposizione ai casi in cui la stessa venga reputata necessaria dal curatore o salvo il caso in cui il giudice abbia disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa.

E' compito, quindi, del curatore procedere all'apposizione dei sigilli - in luogo del G.D. o del GDP come previsto dall'art. 84 l.f. in vigore fino all'entrata in vigore del d.lgs 5/2006.

Si discute se con l'assistenza o meno del cancelliere.

L'opinione maggioritaria è a favore dell'obbligatorietà dell'intervento del cancelliere in quanto:

- trattasi di attività processuale, necessariamente documentata;
- rappresenta un'assunzione di responsabilità da parte del curatore (a titolo di cautela e custodia dei beni) per la quale sembra che non si possa prescindere da una verbalizzazione che provenga da un terzo, onde evitare che il verbalizzante divenga controllore di quanto da sé stesso verbalizzato.

Oggetto del verbale saranno tutte le operazioni di sigillazione incluse le eventuali notizie assunte dal curatore circa lo stato dei luoghi o dei beni sigillati.

Analoga descrizione nel processo verbale delle operazioni deve essere data dell'individuazione dei beni non assoggettabili a sigillazione (non possono infatti essere distratti i beni che in forza di un vincolo giuridico sono nella disponibilità di soggetti terzi - si pensi alla locazione di beni a terzi, all'affitto di azienda, a quelli necessari per l'esercizio provvisorio dell'azienda - sia come beni che si rivelano necessari all'uso personale degli abitanti dei luoghi sottoposti a sigillazione).

A differenza di quanto accade per le operazioni di inventario, l'apposizione dei sigilli non deve essere necessariamente effettuata alla presenza del fallito che, si ritiene, non debba essere nemmeno preventivamente informato.

**Modalità pratiche:**

L'apposizione dei sigilli viene normalmente praticata con l'apposizione di nastri colorati o strisce di carta incollata, recanti la firma del curatore; può essere anche apposta la copia dell'estratto della sentenza di fallimento.

I locali dell'azienda ovvero dei beni del fallito possono essere legittimamente sigillati, anche mediante la sostituzione della serratura.

Più in generale è compito del curatore individuare, nel singolo caso, l'operazione più idonea a preservare l'integrità del patrimonio fallimentare.

Tutte le operazioni di sigillazione debbono **avvenire tempestivamente**, al fine di evitare il rischio di perdita o dispersione o sottrazione dei beni del fallito.

Sul punto è opportuno precisare che è certamente configurabile un'ipotesi di responsabilità del curatore per mala gestio, ove l'omissione dell'adempimento o il ritardo nel suo compimento abbiano cagionato danni alla massa dei creditori.

Al contempo è necessario tener presente che a seguito della sigillazione i beni che ne sono oggetto escono dalla sfera di disponibilità del possessore / detentore ed entrano in quella del curatore, il quale diviene di fatto custode ex art. 2051 c.c. degli stessi.

Ne consegue che il curatore deve assicurarsi che:

- i sigilli vengano apposti su beni che siano verosimilmente di proprietà del fallito;
- l'attività di sigillazione assicuri i beni da eventuali distrazioni ad opera del fallito o di terzi.

Nella prassi, conformemente a quanto accade in sede di inventario, la custodia dei beni viene lasciata al fallito ovvero a chi di fatto ha la materiale disponibilità degli stessi; in

tal caso il curatore deve prestare adeguata attenzione ad individuare il soggetto più idoneo a rivestire la qualifica di custode delle attività del fallimento.

Non può infatti escludersi una responsabilità del curatore per “culpa in eligendo”

( *La culpa in eligendo si concreta nella responsabilità addebitabile ad un soggetto per aver scelto un terzo affidandogli una determinata attività o un determinato compito, e che nello svolgimento dello stesso abbia ingenerato dei danni risarcibili. L'imputazione di tale profilo di colpa presuppone un rapporto di dipendenza, una relazione di fiducia, tra soggetto responsabile ed autore del fatto illecito” - )*

### **Oggetto della sigillazione:**

Il curatore deve procedere all'apposizione dei sigilli su tutti i beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore fallito, sia che essi siano rinvenuti presso il luoghi di sua pertinenza - residenza, domicilio - e a prescindere dal titolo di detenzione dell'immobile, sia esso in possesso dei terzi, ovvero dati in locazione a terzi.

L'area delle cose da sigillare assume dunque una nozione alquanto estesa, con applicazione del principio desumibile dall'art. 513 cpc, nel senso che si presumono di spettanza del debitore i beni mobili collocati nella sua casa e negli altri luoghi a lui appartenenti.

Sono quindi oggetto di apposizione dei sigilli quei beni che si trovano in una situazione esteriore di evidente appartenenza al fallito.

Sono soggetti ad apposizione dei sigilli anche i beni rinvenuti nella materiale disponibilità de fallito e già oggetto di pignoramento, sequestro giudiziario ovvero conservativo.

Non si ammettono dunque eccezioni alla sigillazione con riferimento ai beni rinvenuti in luoghi di pertinenza del fallito, su cui terzi vantino dei diritti, salva la loro facoltà di rivendicarne la proprietà ai sensi dell'art. 103 l.f.

La riforma del 2006 ha previsto, con l'art. 87 bis L.F., che con riferimento alla successiva fase dell'inventario, si debbano escludere dalla sigillazione quei beni sui quali i terzi vantino diritti reali o personali chiaramente riconoscibili.

Specularmente l'ultimo comma della medesima norma prevede che siano da inventariare - ma non anche da prendere in consegna e, quindi, si presume nemmeno da sigillare - , i beni di proprietà del fallito dei quali il terzo detentore abbia diritto di rimanere in godimento, in virtù di un titolo negoziale opponibile alla curatela.

Con riferimento ai beni apparentemente del fallito ma in possesso dei terzi, secondo l'impostazione tradizionale, convalidata dalle riforme, essi non possono essere sottratti al terzo senza ricorrere ad un provvedimento di sequestro giudiziario, oppure all'esperimento di una azione possessoria o petitoria.

Il curatore non può sigillare i beni:

- **non compresi** nel fallimento (art. 46 L.Fall.), in quanto non suscettibili di spossessamento (ad esempio i beni e diritti di natura strettamente personale, quelli necessari a soddisfare le esigenze primarie del fallito e della sua famiglia, i beni impignorabili) ;
- **deteriorabili** e su quelli che, deprezzandosi in breve tempo, è opportuno che il giudice delegato venda al più presto (art. 84 c. 4 L.Fall. che richiama l'art. 758 c.p.c.);

- che devono essere **consegnati** direttamente al curatore (ai sensi dell'art. 86 c. 1 L.Fall.):

### Profili penali:

A tutela della funzione cautelare - conservativa dei sigilli, soccorre il presidio penalistico, in quanto la loro violazione configura un apposito reato ex art. 349 c.p. punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 103 a 1032 €

In caso di rimozione degli stessi, quindi, è necessario procedere alla formale denuncia all'autorità competente.

Inoltre ,eventuali condotte appropriative dei beni poste in essere dal fallito e dai soggetti indicati nell'art. 223 L.F. (amministratori, sindaci, direttori generali..) sono punite a titolo di bancarotta fraudolenta.

### Caso pratico:

La società Alfa stipula con la società Beta un contratto di affitto di azienda in epoca antecedente al fallimento di Alfa.

Alfa fallisce, ed il curatore, ritenuto il contratto di affitto di azienda non conveniente per la procedura, decide di recedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 L.F. (atto per il quale è necessario ottenere l'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del Giudice Delegato).

Ci si chiede se il curatore dopo aver ritualmente notificato a Beta la comunicazione di recesso, possa procedere alla sigillazione dei beni costituenti l'azienda di proprietà di Alfa e poi l'inventariazione degli stessi.

La fattispecie sopra indicata impone di considerare che a seguito dell'atto di recesso, venendo meno gli effetti propri del contratto di affitto di azienda, l'ex affittuario (Beta) non ha più il possesso dell'azienda né la detenzione qualificata ma, bensì, il solo potere di fatto sull'azienda; la procedura fallimentare, invece, il diritto alla restituzione della stessa.

Queste considerazioni potrebbero far propendere per la conclusione per la quale il curatore di Alfa potrebbe sigillare e poi inventariare i beni che sono palesemente di proprietà del fallimento.

Il nostro ordinamento giuridico, peraltro, è informato al principio della tutela giurisdizionale dei diritti (art. 24 Cost., 2907 c.c.); ne consegue che l'attività giurisdizionale è strumentale rispetto ai diritti che vuol tutelare in quanto costituisce, appunto, lo strumento per la loro attuazione, nell'ipotesi in cui tale attuazione non si verifichi spontaneamente.

Nel caso di specie, quindi, il curatore non può autonomamente procedere a privare della detenzione non qualificata l'affittuario dell'azienda - società Beta - ma deve necessariamente richiedere al Giudice Delegato di essere autorizzato a richiedere la tutela giurisdizionale del diritto alla restituzione dell'azienda di proprietà di Alfa (verosimilmente con un procedimento ex art. 700 cpc).